

BGer 2C_414/2023 vom 8. September 2023

Bundesgericht, 2023-09-08, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_414_2023

FR: TF 2C_414/2023 du 8 septembre 2023

IT: TF 2C_414/2023 del 8 settembre 2023

Erwägungen

E. 1.1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 147 333 consid. 1 e richiami).

E. 1.2

Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dalla legge (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF), si confronta di regola solo con le censure sollevate (DTF 142 III 364 consid. 2.4). Giusta l' art. 42 LTF , un ricorso davanti a questa Corte deve contenere conclusioni, motivi e indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1); nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2). La parte ricorrente deve di conseguenza confrontarsi almeno sommariamente con i considerandi del giudizio impugnato, esponendo in quale misura lo stesso sarebbe lesivo del diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 I 99 consid. 1.7.1). Esigenze più severe valgono poi in relazione alla violazione di diritti fondamentali, che dev'essere motivata in modo circostanziato ed esaustivo, pena l'inammissibilità (art. 106 cpv. 2 LTF ; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Critiche appellatorie non sono ammesse (DTF 141 IV 317 consid. 5.4).

E. 2.1

Respinta una censura formale e dopo aver spiegato in dettaglio perché il ricorrente non adempiva le condizioni per potere vedersi rilasciare un permesso di domicilio - né in base all'ALC (che non lo prevedeva in quanto tale) o ai diversi trattati italo-svizzeri determinanti né in base al diritto interno (art. 34 LStrI [RS 142.20]) - la Corte cantonale ha giudicato che non erano nemmeno dati gli estremi per rinnovargli il permesso di dimora UE/AELS. Egli non aveva dimostrato di avere un impiego reale ed effettivo (era infatti stato cancellato, su richiesta dell'autorità di vigilanza sull'esercizio delle professioni di fiduciario, dalle società di cui era amministratore unico); inoltre era stata constatata l'assenza di una sua effettiva volontà di stabilirsi in Svizzera, non avendo mantenuto un minimo di presenza nel suo appartamento ticinese, come emergeva dal rilevamento del consumo di energia elettrica. La richiesta di rinnovo appariva pertanto abusiva e andava quindi respinta.

E. 2.2

Ora, nell'impugnativa all'esame invano si cerca una chiara richiesta di giudizio sostanziale. L'allegato ricorsuale non contiene infatti considerazioni di natura giuridica che esponano quali disposizioni legali sarebbero violate e in che cosa consisterebbe la lesione del diritto determinante. Il ricorrente non cita alcun disposto di legge e nulla adduce riguardo al fatto che non può vantare un diritto a soggiornare in Svizzera, né in virtù dell'ALC, né dei trattati italo-svizzeri né, infine, del diritto interno.

Le sue critiche si esauriscono in effetti nell'esposizione di una propria versione dei fatti rispettivamente in una loro personale lettura, ciò che tuttavia non è sufficiente per dimostrare che il diritto applicabile sia stato violato rispettivamente che i fatti determinanti siano stati accertati in modo manifestamente inesatto. In quanto rimproveri alla Corte cantonale di essersi richiamata ai suoi precedenti penali - secondo lui troppo vecchi per essere pertinenti - rispettivamente contesti avere mai esercitato l'attività di fiduciario, egli dimentica che detti aspetti, benché figuranti nella sentenza impugnata, non sono stati presi in considerazione ai fini del giudizio e sono quindi ininfluenti. La sentenza litigiosa si basa infatti sugli accertamenti effettuati dalla Polizia cantonale, dai quali risulta che egli non aveva la volontà di stabilirsi in Svizzera e che non ha mantenuto un minimo di presenza effettiva nel luogo in cui si era notificato, commettendo così un abuso. Ora limitarsi su questo quesito a rimproverare alle autorità di avere condotto un "procedimento (...) che risulta di essere tipico delle SS tedesche" nonché ad affermare che la sua mancata presenza in Svizzera e quindi il mancato consumo di elettricità nel suo appartamento sarebbe dovuto ad " (...) impegni con associazioni con sede a X. _____ (...) " rispettivamente al fatto che " (...) avendo una relazione con una signora a Y. _____ (...) si soffermava volentieri a Y. _____, per farsi coccolare (...) " non adempie all'evidenza le esigenze di motivazioni poste dall' art. 42 cpv. 2 LTF affinché venga dimostrata una violazione del diritto. Infine citare gli artt. 2 cpv.1 e 3, 7, 8, 9 10 e 13 cpv. 1 Cost. non è sufficiente per dimostrarne la disattenzione. Censure appellatorie come quelle avanzate dal ricorrente non vanno pertanto prese in considerazione e sfuggono ad un esame di merito. Infine, alcuni termini e concetti utilizzati, assolutamente inappropriati, se non addirittura riprovevoli, sono inammissibili in virtù dell' art. 42 cpv. 7 LTF .

E. 2.3

Per i motivi illustrati, il ricorso si avvera pertanto manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 LTF .

E. 3

Comunicazione al rappresentante del ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM.

Losanna, 8 settembre 2023

In nome della II Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: F. Aubry Girardin

La Cancelliera: Ieronimo Perroud

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.